



## Comune di Riolunato

### Provincia di Modena

### DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

#### N.18 DEL 29/06/2021

OGGETTO: Tributo comunale sui rifiuti (TARI) - presa d'atto del piano economico finanziario (PEF 2021 ) - approvazione tariffe e riduzioni anno 2021 e modifica al regolamento.

L'anno duemilaventuno, addì **ventinove** del mese di giugno alle ore **20.30**, in modalità mista, parte in presenza presso la Sala Consiliare e parte in videoconferenza (Decreto del Sindaco n. 5 del 25/11/2020 "Misure di semplificazione in materia di organi collegiali. Disciplina delle modalità di riunione del Consiglio Comunale in Videoconferenza"), previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale

All'appello nominale risultano:

			Presenti	Assenti
1	Contri Daniela	Sindaco	X	
2	Checchi Lorenzo	Consigliere	X	
3	Rocchi Giordano	Consigliere	X	
4	Amidei Samuele	Consigliere	X	
5	Migliori Federico	Consigliere		X
6	Capasso Pasqualina	Consigliere		X
7	Fini Maurizio	Consigliere	X	
8	Bonfiglioli Fabrizio	Consigliere	X	
9	Amidei Maria Luisa	Consigliere	X	
10	Fini Francesco Saverio	Consigliere	X	
11	Gianni Pamela	Consigliere	X	

PRESENTI N. **9**

ASSENTI N. **2**

Assiste alla seduta il Vice-Segretario Comunale Dott.Lotti Mirka, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.Contri Daniela, Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### - **Richiamati:**

- l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;
- l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: «*le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo....*»;
- l'art.1, comma 169, della L. 296/2006 il quale dispone che «*gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento*»;
- l'art. 1 comma 444 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 che prevede «per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'*articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre»;
- l'art. 151 comma 1 del D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267, dispone: "Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,... Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";
- il decreto del Ministro dell'interno 13 Gennaio 2021 con il quale veniva differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31.03.2021, il successivo DL 22 Marzo 2021, n.41 il quale ha differito ulteriormente il termine al 30.04.2021; e il successivo DL 30 aprile 2021 n 56. il quale ha differito ulteriormente il termine al 31.05.2021;
- il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto DL Sostegni, **articolo 30 comma 5**, che dispone il differimento dei termini di approvazione del PEF 2021 e delle tariffe TARI al **30 giugno**, sganciando il loro termine di approvazione da quello del bilancio di previsione;

### - **Dato atto:**

- di aver proceduto alla elaborazione dei fabbisogni standard utilizzando lo strumento di calcolo e le linee guida messi a disposizione da IFEL ai fini di tenerne conto in sede di verifica di quanto approvato da ATERSIR e di approvazione dei propri costi in merito al piano finanziario (PEF) in oggetto, ai sensi dell'art.1, comma 653, della legge 27/12/2013 n.147;
- che si tratta di una elaborazione avente natura indicativa in quanto effettuata ricorrendo alla tecnica statistica;
- che il risultato di detta elaborazione dei fabbisogni standard si discosta in modo non significativo rispetto al costo complessivo del PEF;

- **Premesso** che:
  - l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, aveva istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si componeva dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
  - la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), ha stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è **abolita**, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- **Dato atto** che l'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1 commi 641-668 della L. 147/2013 e ss.mm.ii, i quali delineano l'applicazione di un tributo analogo alla Tares semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 DL 31 agosto 2013 n. 102, convertito in Legge 124/2013;
- **Considerato** che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:
  - a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
  - b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
  - c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
  - d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
  - e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- **Visto:**
  - l'art. 1 comma 683 della L. 147/2013 in base al quale "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia" ;
  - che il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, articolo 30 comma 5, ha differito il termine di approvazione del PEF 2021 e delle tariffe TARI al 30 giugno;
- **Visto** il Regolamento che istituisce e disciplina, nel Comune di Riolutato la Tassa sui rifiuti (TARI) quale componente dell'imposta unica comunale (IUC) approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 16 del 30/04/2014 e successive modificazioni e integrazioni;
- **Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 25/03/2021 avente oggetto: TARI PROVVEDIMENTI, con la quale venivano date disposizioni in merito alla riscossione della TARI per l'anno 2021 e veniva modificato il comma 2 dell'art. 11 "Riduzioni" del suddetto Regolamento portando la riduzione del tributo nelle zone non servite al 50%;
- **Preso atto** che secondo quanto disposto dall' *art. 1, comma 657, della legge n. 147 del 2013*, la TARI è dovuta nella misura massima del 40%, secondo quanto stabilito dal comune che può anche graduare la tariffa in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita;

- **Tenuto conto** che la succitata deliberazione del C.C. n. 6 del 25/03/2021 avente oggetto "TARI PROVVEDIMENTI", confermava le scadenze di pagamento per l'anno 2021 e prevedeva le misure degli importi per ogni scadenza;
- **Considerata** a tal proposito l'evoluzione normativa che si è succeduta con particolare riferimento a quanto previsto nel successivo D.L. n. 73 de. 25/05/2021 il quale all'art. 6, rubricato "Agevolazioni Tari", visto il perdurare dell'epidemia provocata dal COVID-2019, dispone in merito alle possibilità che hanno i comuni per l'anno 2021 di prevedere riduzioni rivolte alle categorie economiche interessate dalle chiusure e dalle restrizioni nell'esercizio delle loro attività
- **Tenuto conto** inoltre di quanto disposto dalla normativa relativamente alle scadenze di pagamento, secondo la quale almeno una rata deve essere fissata in data successiva al 30 novembre di ciascun anno; (per maggiori chiarimenti sul punto si richiama la Circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019);
- **Considerato** che con la presente deliberazione il Consiglio Comunale prende atto del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, approvato da ATERSIR nel Consiglio d'ambito con delibera n. 28 del 7 giugno 2021 avente ad oggetto "*Servizio Gestione Rifiuti. Predisposizione del Piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Modena, gestito da HERA Spa, ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. b) e c) L.R. 23/2011 e della Deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF come integrata dalle disposizioni di cui alle deliberazioni ARERA 57/2020/R/RIF, 238/2020/R/RIF, e 493/2020/R/RIF* "

Di seguito vengono riportati i costi del servizio rifiuti IVA compresa.

PEF approvato da ATERSIR	€ 168.008,00
Interessi passivi	€ 2.444,00
<b>TOTALE PEF 2021</b>	<b>€ 170.452,00</b>

si prende atto che:

la somma di € 168.008,00 è inserita nel PEF approvato da ATERSIR e la somma di € 2.440,00 interessi passivi fanno parte di quelle voci di costo sostenute dal comune che per previsione normativa non devono essere inserite nel PEF approvato da ATERSIR ma devono confluire nel totale complessivo del costo del servizio come costi del comune e pertanto vengono approvati in questa sede. Del dettaglio di tale voce quest'organo ha preso visione e viene depositato agli atti dell'ufficio.

- **Considerato:**
  - che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 DEL 27/04/1999-Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti riurbani- la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenze indicate;
  - che per la determinazione della produzione riferita alle utenze domestiche e non domestiche, partendo dal QT (quantità annua di rifiuti) è stato determinato il Qnd (Quantità utenze non domestiche) per differenza rispetto al Qd (quantità utenze domestiche). La percentuale da imputare alle utenze domestiche ammonta al 84,00% e quella da imputare alle utenze NON domestiche al 16,00% ;
- **Considerato** che la normativa per l'applicazione della TARI prevede:

- la TARI è dovuta da **chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte**, a qualsiasi uso adibiti, **suscettibili di produrre rifiuti** urbani;
- è obbligo per l'Ente assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
  - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato);
  - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
- **Considerato** inoltre che l'art. 1, comma 652 L. 147/2013 permette di derogare ai criteri del DPR 158/1999 prevedendo che nelle more di revisione del regolamento del DPR 158/99 al fine di semplificare la graduazione dei coefficienti relativa alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 **all'adozione dei coefficienti** di cui allagato 1 tabelle 2, 3a, 3b, 4a, 4b del citato regolamento DPR 158/99 **inferiori ai minimi o superiori** ai massimi ivi indicati **del 50%** e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a, 1b del medesimo allegato 1; Visto che il comma 1, lettera a), e tenuto conto che l'art 57 bis del D.L 124 del 26/10/2019 estende la possibilità per i Comuni di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 dello DPR 158/1999, in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti di graduazione delle tariffe Tari, evitando altresì cambiamenti troppo marcati del prelievo su talune categorie, **fino a diversa regolamentazione;**
- **Ritenuto** pertanto opportuno agire sul riequilibrio dei kd e kc per le utenze non domestiche come meglio di seguito specificato:  
ai fini della determinazione della tariffa sono stati utilizzati:
  - per le utenze domestiche i coefficienti minimi previsti dal DPR 158/1999, Ka tabella (coefficiente per il calcolo della parte fissa per le utenze domestiche), Kb (coefficiente per il calcolo della parte variabile per le utenze domestiche),
  - per le utenze non domestiche ai Kc (coefficiente per il calcolo della parte fissa per le utenze non domestiche) e Kd (coefficiente per il calcolo della parte variabile per le utenze non domestiche) di tutte le categorie è stato applicato il coefficiente minimo stabilito nelle tabelle 3b e 4b del DPR 158/99 ad eccezione:
    - a) delle categorie 16, 17 e 20 per le quali il coefficiente minimo è stato ridotto del 50% per evitare un aumento eccessivo dei costi di queste utenze rispetto alla situazione attuale e per attenuare la disparità di trattamento tra le varie categorie poiché si ritiene che per dette categorie i coefficienti individuati dai redattori del D.P.R. 158/1999 siano stati predisposti valutando che le attività siano svolte, durante l'arco dell'anno, in modo costante, condizione impossibile in un comune a vocazione turistica come Riolutano dove l'andamento della stagione invernale ed estiva è determinante;

- **Valutata** inoltre, troppo gravosa per le utenze domestiche l'applicazione della quota variabile su ogni singola pertinenza, l'ufficio ha provveduto a collegare tutte le pertinenze all'utenza uso domestico principale, in modo da applicare solo una volta la quota variabile;
- **Considerato** in merito alla grave emergenza sanitaria che:
  - anche nell'anno 2021 è in atto una situazione di grave emergenza sanitaria-economico-sociale a livello nazionale e internazionale determinata dalla diffusione del virus denominato Covid-19 o coronavirus;
  - per contrastare l'emergenza a tutt'oggi in corso sono stati adottati diversi provvedimenti eccezionali sia da parte delle autorità statali che da parte di quelle della regione Emilia Romagna, volti a contenere la diffusione del virus;
  - detti provvedimenti emergenziali sono diretti ad imporre alle persone il distanziamento sociale attraverso il sostanziale divieto per diversi mesi del corrente anno di allontanamento dalla propria abitazione fatta eccezione per ragioni di lavoro, di assoluta urgenza e di salute ed il distanziamento sociale ed il distanziamento sociale;
  - gli stessi provvedimenti hanno imposto la chiusura o forti limitazione alle attività economiche e comunque hanno inciso significativamente sulle attività compromettendone significativamente sulle opportunità di guadagno;
- **Considerato** in merito alla conseguente emergenza economico-sociale che:
  - le citate misure emergenziali a tutela della salute ha determinato, per obbligo di legge o quale conseguenza delle citate disposizione, l'interruzione e la sospensione di diverse attività economiche che si sono viste venir meno la possibilità di guadagno; generando così la crisi di diverse imprese, arti e professioni con ricadute sull'occupazione e sull'economia;
  - ciò ha generato una crisi economico finanziaria a carico di diverse categorie di operatori economici, delle persone e delle famiglie;

**Con il presente atto lo scrivente Ente intende:**

- 1) approvare specifiche agevolazioni che vadano a favore di specifiche categorie di operatori economici in difficoltà economico-finanziaria stabilendo riduzioni/agevolazioni per le attività in sofferenza;
  - 2) determinare l'ammontare delle risorse necessarie a dare copertura a tali agevolazioni ed alla minore entrata derivante dall'applicazione delle riduzioni;
  - 3) stabilire il numero delle rate e le scadenze di pagamento per l'anno 2021;
  - 4) Prevedere una riduzione del 60% della tariffa per le zone in cui non è effettuata la raccolta in linea con quanto disposto dall' *art. 1, comma 657, della legge n. 147 del 2013*;
- **Preso atto** che l'emergenza COVID-19 sta determinando una crisi economica per l'intero Comune di Riolunato, con ricadute negative su tutta la popolazione ma in particolare sulle attività economiche;
  - **Dato atto** pertanto che l'amministrazione comunale ritiene di dover intervenire a sostegno del tessuto economico, gravemente danneggiato dalle conseguenze dell'epidemia, sia con riferimento alle attività soggette a chiusura forzata sia in favore delle utenze per cui non è stata disposta la sospensione, per previsione dei legge, ma che hanno esercitato l'attività in forma molto ridotta.  
Nelle attività non soggette a chiusura per previsione normativa, ma che hanno esercitato l'attività in forma ridotta, rientrano per il Comune di Riolunato gli ALBERGHI, ROOM & BREAKFAST, NOLEGGI CON PUNTO VENDITA, in quanto trattasi di un comune a vocazione turistica e conseguentemente i divieti di spostamento fra Regioni e la chiusura degli impianti di risalita non hanno permesso lo svolgimento della stagione invernale che, per le suddette categorie, rappresenta la parte principale del fatturato annuo;

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO questa Amministrazione ha deciso di ridurre il carico nei confronti delle utenze non domestiche nelle seguenti misure:

CATEGORIA	RIDUZIONE PARTE FISSA E VARIABILE
BAR-ALBERGHI-RISTORANTI, ROOM & BREAKFAST, NOLEGGI e NOLEGGI CON PUNTO VENDITA, SCUOLE SCI, CAMPEGGI, BIGLIETTERIE STAZIONI SCIISTICHE, CENTRI YOGA	70%
PARRUCCHIERE - ESTETISTE	40%

- **Visto** il comma 688 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, come sostituito dal D.L. 16/2014, il quale stabilisce che il Comune definisce il numero e le scadenze di pagamento della TARI e ritenuto necessario per l'anno 2021, per quanto espresso in premessa stabilire le seguenti scadenza delle rate TARI :
  - Prima rata in acconto con **scadenza 31/07/2021**, utenze domestiche e non domestiche, **acconto pari al 40% dell'importo dovuto**
  - Seconda rata in acconto con scadenza il **31/10/2021**, utenze domestiche e non domestiche, **acconto pari al 40% dell'importo dovuto**
  - Terza rata a **saldo e conguaglio con scadenza il 02/12/2021**;
- **Considerato** che:
  - i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF e dall'IMU, la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;
  - i versamenti dei medesimi tributi, la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato;
  - in deroga a quanto sopra previsto, in relazione ai soli tributi dovuti non in autoliquidazione, ove il Comune abbia già provveduto all'approvazione delle tariffe/aliquote applicabili per l'anno in corso e le stesse siano già state pubblicate nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per garantire una maggiore economia dell'attività amministrativa ed un più semplice adempimento da parte dei contribuenti, la quantificazione del tributo dovuto potrà essere effettuata utilizzando le tariffe/aliquote già efficaci per l'anno in corso, anche per le scadenze di pagamento precedenti al 1° dicembre dell'anno;
- **Dato atto** che le riduzioni tariffarie previste trovano giustificazione in primis nel principio "chi inquina paga" e dell'assenza e/o rilevante riduzione di produzione di rifiuti nei periodi di chiusura forzata o di esercizio dell'attività in forma molto ridotta e che in alcune categoria hanno subito una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura;
- **Considerato** che ai sensi dell'art. 1, commi 762 e 767, della legge n. 160 del 2019 al fine di acquisire efficacia, i regolamenti e le delibere devono poi essere pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it). In particolare, essi sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno;
- **Ritenuto** di approvare le seguenti tariffe del Tributo Comunale sui rifiuti per l'anno 2021;

- **Accertato che:**
  - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del responsabile del servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica per quanto riguarda la presa d'atto del PEF nonché il parere tecnico e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario per le tariffe da adottare;
  - è stato altresì richiesto il parere tecnico del Responsabile dell'ufficio tecnico comunale in ordine ai costi inseriti nel Piano Economico finanziario relativo all'anno 2021 approvato da ATERSIR nel Consiglio d'ambito con delibera n. 28 del 7 giugno Consiglio d'ambito con delibera n. 28 del 7 giugno 2021 avente ad oggetto *"Servizio Gestione Rifiuti. Predisposizione del Piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Modena, gestito da HERA Spa, ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. b) e c) L.R. 23/2011 e della Deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF come integrata dalle disposizioni di cui alle deliberazioni ARERA 57/2020/R/RIF, 238/2020/R/RIF, e 493/2020/R/RIF"*
- **Acquisito** il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b), punto 1), del decreto legislativo n. 267/2000;
- **Udita** la relazione illustrativa del Sindaco;
- **Con il voto** favorevole e unanime espresso a scrutinio palese mediante chiamata nominativa dai 9 (nove) Consiglieri presenti e votanti;

## DELIBERA

- 1) **DI PRENDERE ATTO**, per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente riportate e trascritte, del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, approvato da ATERSIR nel Consiglio d'ambito con delibera n. 28 del 7 giugno 2021 avente ad oggetto *"Servizio Gestione Rifiuti. Predisposizione del Piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Modena, gestito da HERA Spa, ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. b) e c) L.R. 23/2011 e della Deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF come integrata dalle disposizioni di cui alle deliberazioni ARERA 57/2020/R/RIF, 238/2020/R/RIF, e 493/2020/R/RIF"*, comportante un costo di Euro 168.008,00 (IVA 10% compresa) e il dettaglio delle voci di costo è contenuto in documenti agli atti dell'ufficio di cui lo scrivente organo ha preso visione e ai quali si rimanda;
- 2) **SI APPROVANO** in questa sede i costi del servizio rifiuti sostenuti dal Comune che ammontano complessivamente di € 2.444,00 interessi passivi;
- 3) **SI PRENDE ATTO** che il totale del costo per il servizio rifiuti da coprire con le entrate TARI sono così determinati:

PEF approvato da ATERSIR	€ 168.008,00
Interessi passivi	€ 2.444,00
<b>TOTALE PEF 2021</b>	<b>€ 170.452,00</b>

La percentuale da imputare alle utenze domestiche ammonta al 84,00% e quella da imputare alle utenze NON domestiche al 16,00%

- 4) **DI APPROVARE** i coefficienti di produttività di seguito specificati:



## COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELLA PARTE FISSA E DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PER LE **UTENZE DOMESTICHE**

1. i coefficienti da attribuire per la determinazione della parte fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche (Ka) sono quelli indicati nella tabella 1b del DPR 158/99-
2. i coefficienti da attribuire per la determinazione della parte variabile della tariffa relativa alle utenze domestiche (Kb) sono quelli minimi indicati nella tabella 2 del DPR 158/99,

## COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELLA PARTE FISSA E DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PER LE **UTENZE NON DOMESTICHE**

**PARTE FISSA:** sono mantenuti i coefficienti minimi da attribuire per la determinazione della parte fissa della tariffa relativa alle utenze non domestiche (Kc) indicati nella tabella 3b del DPR 158/99 .

Categoria e attività	Kc coefficiente
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	<b>0,32</b>
2 Campeggi, distributori carburanti	<b>0,67</b>
3 Stabilimenti balneari	<b>0,38</b>
4 Esposizioni, autosaloni	<b>0,30</b>
5 Alberghi con ristorante	<b>1,07</b>
6 Alberghi senza ristorante	<b>0,80</b>
7 Case di cura e riposo	<b>0,95</b>
8 Uffici, agenzie, studi professionali	<b>1,00</b>
9 Banche ed istituti di credito	<b>0,55</b>
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	<b>0,87</b>
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	<b>1,07</b>
12 Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	<b>0,72</b>
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	<b>0,92</b>
14 Attività industriali con capannoni di produzione	<b>0,43</b>
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	<b>0,55</b>
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	<b>2,42</b>
17 Bar, caffè, pasticceria	<b>1,82</b>
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	<b>1,76</b>
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	<b>1,54</b>
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	<b>3,03</b>
21 Discoteche, night club	<b>1,04</b>

Fanno eccezione

- le categorie 16, 17 e 20 per le quali il coefficiente minimo è stato ridotto del 50% per evitare un aumento eccessivo dei costi di queste utenze rispetto alla situazione attuale e per attenuare la disparità di trattamento tra le varie categorie poiché si

ritiene che il coefficiente individuato dai redattori del D.P.R. 158/1999 sia stato predisposto valutando che le attività siano svolte, durante l'arco dell'anno, in modo costante, condizione impossibile in un comune turistico.

**PARTE VARIABILE:** sono mantenuti i coefficienti minimi da attribuire per la determinazione della parte variabile della tariffa relativa alle utenze non domestiche (Kd) indicati nella tabella 4b del DPR 158/99 .

Categoria e attività	Kd coefficiente
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	<b>2,60</b>
2 Campeggi, distributori carburanti	<b>5,51</b>
3 Stabilimenti balneari	<b>3,11</b>
4 Esposizioni, autosaloni	<b>2,50</b>
5 Alberghi con ristorante	<b>8,79</b>
6 Alberghi senza ristorante	<b>6,55</b>
7 Case di cura e riposo	<b>7,82</b>
8 Uffici, agenzie, studi professionali	<b>8,21</b>
9 Banche ed istituti di credito	<b>4,50</b>
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	<b>7,11</b>
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	<b>8,80</b>
12 Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	<b>5,90</b>
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	<b>7,55</b>
14 Attività industriali con capannoni di produzione	<b>3,50</b>
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	<b>4,50</b>
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	<b>19,83</b>
17 Bar, caffè, pasticceria	<b>14,91</b>
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	<b>14,43</b>
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	<b>12,59</b>
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	<b>24,86</b>
21 Discoteche, night club	<b>8,56</b>

Fanno eccezione

- le categorie 16, 17 e 20 per le quali il coefficiente minimo è stato ridotto del 50% per evitare un aumento eccessivo dei costi di queste utenze rispetto alla situazione attuale e per attenuare la disparità di trattamento tra le varie categorie poiché si ritiene che il coefficiente individuato dai redattori del D.P.R. 158/1999 sia stato predisposto valutando che le attività siano svolte, durante l'arco dell'anno, in modo costante, condizione impossibile in un comune turistico.

**5) DI DETERMINARE ED APPROVARE** per l'anno 2021 le seguenti tariffe del Tributo Comunale sui rifiuti (TARI):

<b>UTENZE DOMESTICHE</b>				
<b>NUMERO FAMILIARE</b>	<b>COMPONENTI</b>	<b>NUCLEO</b>	<b>Quota fissa €/mq</b>	<b>Quota variabile €</b>
	1		<b>0,531353</b>	<b>31,09000</b>
	2		<b>0,619912</b>	<b>72,55000</b>
	3		<b>0,683168</b>	<b>93,28000</b>
	4		<b>0,733773</b>	<b>114,01000</b>
	5		<b>0,784378</b>	<b>150,28000</b>
	6 o più		<b>0,822332</b>	<b>176,19000</b>
	Domestica non residenti/immobile a disposizione (2 componenti)		<b>0,619912</b>	<b>72,55000</b>

<b>UTENZE NON DOMESTICHE</b>			
		<b>Quota fissa €/mq</b>	<b>Quota variabile €/mq</b>
<b>1</b>	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	<b>0,266869</b>	<b>0,289018</b>
<b>2</b>	Campeggi, distributori carburanti	<b>0,558757</b>	<b>0,612496</b>
<b>3</b>	Stabilimenti balneari	<b>0,316907</b>	<b>0,345710</b>
<b>4</b>	Esposizioni, autosaloni	<b>0,250190</b>	<b>0,277902</b>
<b>5</b>	Alberghi con ristorante	<b>0,892343</b>	<b>0,977104</b>
<b>6</b>	Alberghi senza ristorante	<b>0,667172</b>	<b>0,728104</b>
<b>7</b>	Case di cura e riposo	<b>0,792267</b>	<b>0,869278</b>
<b>8</b>	Uffici, agenzie, studi professionali	<b>0,833966</b>	<b>0,912631</b>
<b>9</b>	Banche e istituti di credito	<b>0,458681</b>	<b>0,499800</b>
<b>10</b>	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	<b>0,725550</b>	<b>0,790354</b>
<b>11</b>	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	<b>0,892343</b>	<b>0,978216</b>
<b>12</b>	Attività artigianali tipo botteghe:falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	<b>0,600455</b>	<b>0,655849</b>
<b>13</b>	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	<b>0,767248</b>	<b>0,839265</b>
<b>14</b>	Attività industriali con capannoni di produzione	<b>0,358605</b>	<b>0,389063</b>
<b>15</b>	Attività artigianali di produzione beni specifici	<b>0,458681</b>	<b>0,500224</b>
<b>16</b>	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	<b>2,018197</b>	<b>2,204320</b>
<b>17</b>	Bar, caffè, pasticceria	<b>1,517817</b>	<b>1,657409</b>
<b>18</b>	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	<b>1,467779</b>	<b>1,604051</b>
<b>19</b>	Plurilicenze alimentari e/o miste	<b>1,284307</b>	<b>1,399515</b>
<b>20</b>	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	<b>2,526915</b>	<b>2,763459</b>
<b>21</b>	Discoteche, night club	<b>0,867324</b>	<b>0,951537</b>

- 6) **DI STABILIRE ED APPROVARE** le riduzioni della Tariffa Rifiuti alle utenze non domestiche che siano state costrette a chiudere, sospendere o ridimensionare le proprie attività a causa dell'emergenza sanitaria come meglio specificato in premessa, di seguito riportate:

CATEGORIA	RIDUZIONE PARTE FISSA E VARIABILE
BAR-ALBERGHI-RISTORANTI, ROOM & BREAKFAST, NOLEGGI e NOLEGGI CON PUNTO VENDITA, SCUOLE SCI, CAMPEGGI, BIGLIETTERIE STAZIONI SCIISTICHE, CENTRI YOGA	70%
PARRUCCHIERE - ESTETISTE	40%

**7) DI DARE ATTO CHE:**

- le riduzioni sono a carico del bilancio del comune e sono applicate sulla quota fissa e variabile della TARI;
- l'importo complessivo delle suddette agevolazioni ammonta ad € 14.680,00, tale minore entrata troverà copertura: - per € 8.315,00 quota assegnata sulla base dei criteri indicati dall'art. 6 del dl "Sostegni bis" del 25 maggio 2021 n. 73; a tal proposito l'IFEL ha chiarito che essendo i criteri di riparto ben definiti dalla norma primaria, gli importi all'assegnazione per ciascun comune sono del tutto affidabili, - per la somma di € 6.365,00 dall'applicazione al bilancio di previsione 2021 di quota avanzo vincolato dall'ente approvato con il rendiconto 2020 (all. a/2 vincoli formalmente attribuiti dall'ente) da destinare alla copertura delle agevolazioni TARI;
- per le suddette riduzioni in deroga a quanto previsto dall'art. 15 del regolamento TARI, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 16 del 30/04/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è consentito il cumulo con altre riduzioni previste dal citato regolamento;
- non si applicano le suddette riduzioni alle attività aperte in data successiva al 21 Aprile 2021, data in cui, secondo quanto disposto dal DL 52/2021, la Regione Emilia Romagna è stata classificata zona gialla.

**8) DI STABILIRE per l'anno 2021, le seguenti scadenze delle rate TARI :**

- Prima rata in acconto con **scadenza 31/07/2021**, utenze domestiche e non domestiche, **acconto pari al 40% dell'importo dovuto**
- Seconda rata in acconto con scadenza il **31/10/2021**, utenze domestiche e non domestiche, **acconto pari al 40% dell'importo dovuto**
- Terza rata a **saldo e conguaglio con scadenza il 02/12/2021**;

**9) DI PRENDERE ATTO** di quanto disposto dall' *art. 1, comma 657, della legge n. 147 del 2013*, e pertanto di **MODIFICARE** il comma 2 dell'art. 11 "Riduzioni" del Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) nel seguente modo:

2. Il tributo è dovuto nella misura **del 40% per cento della tariffa**, nelle zone non servite. ...Omissis ....

**10)DI DARE ATTO:**

- che sono approvate le tariffe applicabili per l'anno in corso e le stesse saranno pubblicate nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale non appena la deliberà sarà esecutiva, pertanto, allo scopo di garantire maggiore economia dell'attività amministrativa e semplificare gli adempimenti dei contribuenti, verranno utilizzate le tariffe deliberate in data odierna per l'anno in corso, anche per le scadenze di pagamento precedenti al 1° dicembre dell'anno;
- che sull'importo del Tributo Comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale di cui all'art.19 del D.Lgs n. 504/1992 così come confermato dall'art. 1, comma 666 della Legge 147/2013;

**11)DI DARE MANDATO** all'Ufficio Tributi di aggiornare il Regolamento Tari con la modifica apportata;

- 12) **DI TRASMETTERE**, a norma dell'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011;
- 13) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, con il voto favorevole e unanime espresso a scrutinio palese mediante chiamata nominativa dai nove Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

## **DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO**

**Oggetto: Tributo comunale sui rifiuti (TARI) - presa d'atto del piano economico finanziario (PEF 2021 ) - approvazione tariffe e riduzioni anno 2021 e modifica al regolamento.**

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sul presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000

Lì, \_\_18/06/2021\_\_

Il Resp.le del Settore Finanziario  
Fto Costantina Contri

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la relativa copertura finanziaria.

Lì, \_\_18/06/2021\_\_

Il Resp.le del Settore Finanziario  
Fto Costantina Contri

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Fto Contri Daniela

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE  
Fto Lotti Mirka

## **C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. n° 267/2000.

Addì, li \_\_\_\_\_

La Responsabile del Settore Amministrativo

Fto Claudia rag. Contri

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

### **A T T E S T A**

Che la presente deliberazione:

[   ] è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione  
(art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

[ X ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

Addì, li \_\_\_\_\_

Il Vice-Segretario Comunale  
Fto Lotti Mirka

---

La presente deliberazione, che consta di pagine di numero pari a quelle numerate, è copia conforme all'originale e viene rilasciata per uso amministrativo.

Addì, li \_\_\_\_\_

La Responsabile del Settore Amministrativo  
Claudia rag. Contri